

Copia

Depositato in Cancelleria

10/06/2020

TRIBUNALE DI BOLOGNA

Domanda di liquidazione dei beni ex art. 14-ter



Il Cancelliere
Donna Daniela Anconiani

Il sottoscritto

(di seguito anche debitore, o istante, o ricorrente), C.F.:

io, assistito dal dott. Pierangelo Fino, Dottore Commercialista in Bologna, Codice Fiscale FNIPNG79L27A509N, ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Bologna, via Castiglione 41, dichiarando altresì di voler ricevere le future comunicazioni all'indirizzo PEC pierangelo.fino@pct.pecopen.it

PREMESSO CHE

con istanza pervenuta il 04/09/2019, il ricorrente ha chiesto all'Organismo di Composizione della Crisi dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Bologna (d'ora in poi, OCC) di potersi occupare della propria crisi da sovraindebitamento, al fine di proporre un accordo sulla base di un piano ai sensi dell'art. 6 e seguenti della Legge 3/2012 e successive modifiche, dichiarando altresì la non sussistenza dei presupposti di cui all'art. 7, comma 2, Legge 3/2012;

l'OCC, verificata la sussistenza dei presupposti dianzi indicati, il 29/11/2019 ha nominato quale Gestore della Crisi il Dott. Annunziato Cotrone, Codice Fiscale CTRNNZ89D01D122F, con Studio in Bologna, Via Collegio di Spagna, 15, professionista iscritto nell'elenco dei Gestori della Crisi da Sovraindebitamento dell'OCC;

il Dott. Annunziato Cotrone, con comunicazione del 29/11/2019 ha accettato l'incarico sottoscrivendo quanto previsto dall'art. 10, comma 5, DM n. 202/2014;

- sono state effettuate una serie di riunioni tra il Ricorrente, il proprio Advisor ed il Gestore, al fine di valutare la concreta fattibilità di un accordo, ed è stata sottoposta all'attenzione del Gestore anche una bozza di Piano;
- tuttavia, ad esito del contraddittorio tra le parti, ed essendo mutate drasticamente le condizioni economiche e finanziarie dell'Istante, si è ritenuto opportuno non proseguire con la redazione di un accordo del debitore ma optare per una liquidazione del patrimonio che, sebbene più gravosa in termini patrimoniali, avrebbe garantito una migliore soddisfazione dei creditori;
- pertanto, con Istanza ex art. 15 co. 9 L. 27.01.2012 n. 3 depositata il 24 febbraio 2020 il debitore ha chiesto all'OCC la nomina di un Gestore della crisi al fine di accedere alla procedura di Liquidazione del Patrimonio ai sensi dell'artt. 14-ter e seguenti della Legge 3/2012 e successive modifiche (All. 1);
- l'OCC con provvedimento del 9 marzo 2020 ha nominato il Dott. Dante Loris Romeo, Codice Fiscale RMODTL78D27E885Y, con Studio in Bologna, Via Collegio di Spagna, 15, professionista iscritto nell'elenco dei Gestori della Crisi da Sovraindebitamento dell'OCC (d'ora in poi, Gestore), che ha accettato l'incarico;
- il debitore non è ricorso, nei precedenti cinque anni, a procedure concorsuali diverse da quelle previste dalla presente legge nè alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento ex L.3/2012, mediante proposta di accordo o Piano del Consumatore;
- sono stati effettuati una serie di incontri ed è stata fornita la necessaria documentazione all'uopo richiesta dal Gestore, riscontrando il perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile, che di fatto non

rende possibile adempiere alle obbligazioni secondo le scadenze originariamente pattuite;

Tutto ciò premesso, il sottoscritto Ing. _____ ,

DEPOSITA

a norma dell'art. 14-*ter* L. n. 3/2012, il seguente programma di liquidazione dei beni del suo patrimonio, al fine di poter ottenere la necessaria autorizzazione per la relativa esecuzione, con l'impegno ad integrarne i punti che, a giudizio della S.V.Ill.ma, meritino un chiarimento, modifiche e/o integrazioni, nonché a depositare un programma supplementare in caso di sopravvenute esigenze.

SOMMARIO

1. – PREMESSA	5
2. – LE CAUSE DELLA CRISI	5
3. – SITUAZIONE PATRIMONIALE	7
3.1. – Premessa	7
3.2. – Quantificazione dell'attivo patrimoniale	8
3.2.1. – Beni immobili	8
3.2.2. – Beni mobili	10
3.2.3. – Disponibilità liquida	11
3.3. – Quantificazione del passivo patrimoniale	12
3.3.1. – Premessa	12
3.3.2. – Le spese occorrenti al mantenimento	12
3.3.3. – Le passività in prededuzione	13
3.3.4. – Le passività privilegiate e chirografarie	13
3.3.4.1 – Debiti verso creditori ipotecari	13
3.3.4.2 – Debiti privilegiati e chirografari	13
4. – PROPOSTA DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI	19
5. – ATTENDIBILITA' DEL PIANO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI	21
6. – RISERVA DI PROPORRE MODIFICHE	21
7. – CONCLUSIONI	21

1. – PREMESSA

Il Sig. (Istante, Ricorrente o Debitore in seguito) è nato a ,
il , ha frequentato la facoltà di Ingegneria presso l'Università di Bologna –
Alma Mater Studiorum, conseguendo la laurea nel 1977.

Egli ha da sempre svolto l'attività professionale di ingegnere, svolta sia attraverso
strumenti societari che in forma individuale, acquisendo nel tempo una posizione di
assoluta stima professionale nel territorio bolognese e nazionale.

Si ricorda, come già dianzi indicato, che il 4 settembre 2019 il Debitore ha chiesto
all'OCC di nominare un Gestore che si occupasse della propria composizione della crisi
da sovraindebitamento, intendendo originariamente presentare un accordo del debitore;
tuttavia il ricorso a tale procedura non è stato possibile considerata l'elevata esposizione
debitoria del Ricorrente, ritenendo ragionevole ricorrere alla liquidazione del patrimonio
ex art. 14-ter L. n. 3/2012.

2. – LE CAUSE DELLA CRISI

La genesi del sovraindebitamento è da rinvenire esclusivamente dell'attività
imprenditoriale da egli svolta negli anni.

Nel 1980 l'ing. insieme ad altri due professionisti ha costituito la Sunda Srl,
una start-up finalizzata a costruire e diffondere attrezzatura innovativa per la
geognostica con l'obiettivo di allargare il campo d'azione e la redditività dei singoli
geologi senza sottostare alle grandi imprese di servizi del settore. In poco tempo la
società ha conseguito un elevato fatturato.

Nel mentre il Ricorrente, unitamente agli altri due professionisti di cui sopra, ha
costituito una società in Spagna denominata Geo Equipo SA, operante nel settore della

consulenza e fornitura di attrezzature per laboratori di Geologia, Geotermica ed Ingegneria, principalmente a favore delle Università Spagnole.

Nel contempo, la Sunda Srl si è concentrata nello sviluppo e progettazione delle attrezzature per la geologia ed ingegneria, collaborando con le università e gli Enti del settore; nel corso della vita sociale, l'ing. _____ è stato nominato anche Amministratore Delegato.

E proprio in seguito alla nomina il Ricorrente ha appreso dell'esistenza di debiti accumulati verso istituti di credito e nei confronti dell'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale; pertanto, tra le varie azioni intraprese volte al componimento dell'esposizione debitoria accumulata, egli ha diligentemente conferito incarico ad un legale del Foro di Bologna per ottenere una dilazione di pagamento nei confronti dell'istituto previdenziale.

Tuttavia, sebbene spinto dalle più diligenti motivazioni volte al conseguimento del miglior risultato, la società (e con essa l'odierno Ricorrente) è stata vittima di una truffa operata dal citato avvocato, e tale notizia è stata ampiamente diffusa sulle testate giornalistiche del territorio Bolognese¹.

L'Istante ha inoltre prestato delle garanzie personali in merito alle passività nei confronti degli istituti di credito, ed ha tentato il saldo di tali posizioni in parte con i ricavi derivanti dallo svolgimento dell'attività professionale ed in parte mediante la vendita di un immobile ereditato dal padre.

¹ Per motivi di privacy si è volutamente ommesso di indicare il nominativo del legale; resta inteso che, qualora l'organo giudicante lo ritenesse opportuno, tale nominativo verrà prontamente fornito. Ad ogni modo si espone che la truffa si è sostanziata in una maniera che all'epoca è stata abbastanza comune: l'ing. Benassi ha periodicamente corrisposto somme di denaro al legale che avrebbe dovuto procedere ai pagamenti, mentre in realtà tali somme non sono mai state versate all'Istituto di previdenza, ma sono state detenute in maniera fraudolenta dal legale stesso. Costui nel tempo ha truffato anche altri soggetti, non solo la Sunda Srl all'epoca amministrata dall'Istante.

Tuttavia, proprio in quel contesto storico dei primi anni '90 la società ha registrato un crollo dei ricavi causato al venir meno di tutte le commesse pubbliche a causa delle note inchieste giudiziarie di "mani pulite"; a seguito delle problematiche finanziarie venutesi a creare, la società è stata dichiarata fallita nel corso del 1995.

Tutte le successive iniziative intraprese dal Sig. _____, pur avendo conseguito in linea generale dei buoni risultati, sono rimaste condizionate dalla carenza di liquidità, riuscendo egli a gestire la sola spesa corrente ed a saldare solo in minima parte le passività pregresse accumulate quale garante personale della Sunda Srl.

Invero il debitore nel 22 settembre 2011 ha aperto la ditta individuale "Costruzioni" sperando di poter ottemperare l'esposizione debitoria personale pregressa; tuttavia, l'attività libero professionale ha consentito il suo mantenimento e quello del proprio nucleo familiare, ma non è stata in grado di garantirgli adeguate risorse finanziarie né per saldare i debiti pregressi, né per la diminuzione dei debiti tributari accumulati con l'attività.

Ed in effetti in varie riprese il Sig. _____ ha provato a rateizzare l'esposizione debitoria con l'Agenzia Entrate Riscossione, non riuscendo però concretamente ad onorare le dilazioni di pagamento richieste.

In tale situazione estremamente problematica, l'Istante ha ritenuto opportuno aderire all'unica soluzione ad oggi consentita per conseguire l'esdebitazione, presentando il presente Piano di liquidazione del patrimonio.

3. – SITUAZIONE PATRIMONIALE

3.1. – Premessa

Presupposto della liquidazione è la formazione dell'elenco di tutti i beni che il debitore intende rendere disponibili per il Piano di liquidazione, ed in base alla documentazione

messa a disposizione è possibile individuare il patrimonio dell'ing. , così sinteticamente composto:

- alcuni beni immobili e terreni;
- un'autovettura.

Il Ricorrente svolge attività da lavoro autonomo quale ingegnere, e negli ultimi anni (come è possibile notare dalle dichiarazioni dei redditi (allegato sub. 1) ha conseguito un fatturato altalenante, con un reddito netto inadeguato per estinguere le passività consolidate. Infatti, nel 2016 ha registrato un reddito netto di Euro 2.798, nel 2017 di Euro 44.052, nel 2018 di Euro 11.441.

I conti correnti bancari sono oggetto di pignoramento, e sono dunque non utilizzabili.

3.2. – Quantificazione dell'attivo patrimoniale

3.2.1. – Beni immobili

Il patrimonio immobiliare dell'Istante è costituito dalle abitazioni, dai terreni e da un edificio in corso di costruzione, ed in allegato sub. 2 si forniscono le visure ipocatastali. Il compendio immobiliare, fatta eccezione dell'edificio in corso di costruzione (identificato al catasto dei Fabbricati del Comune di Sasso Marconi, foglio 39, particella 158, Categoria F/3), è oggetto dell'esecuzione n. 472/2017 pendente presso il Tribunale di Bologna, suddivisi in 3 lotti come elencati in seguito:

1. LOTTO A:

- a. Foglio 39, particella 30, sub. 6, Categoria A/3;

2. LOTTO B:

- a. Foglio 39, particella 30, sub. 5, Categoria A/3;
- b. Foglio 39, particella 30, sub. 7, Categoria A/3;

3. LOTTO C (terreni):

- a. Foglio 39, particella 113;
- b. Foglio 39, particella 13;
- c. Foglio 39, particella 14;
- d. Foglio 39, particella 273;
- e. Foglio 39, particella 274;
- f. Foglio 39, particella 71;
- g. Foglio 39, particella 72;
- h. Foglio 39, particella 73;
- i. Foglio 39, particella 74;
- j. Foglio 39, particella 75;
- k. Foglio 39, particella 85;
- l. Foglio 39, particella 86;
- m. Foglio 39, particella 97;
- n. Foglio 39, particella 98.

Nell'ambito delle procedure di esecutive il G.E. ha conferito incarico all'ing. Massimo Di Marco di determinare, tra le altre, il *“valore commerciale dei beni secondo la migliore scienza ed esperienza”*.

Il perito ha depositato la perizia immobiliare individuando i seguenti valori:

- Lotto A, Euro 70.000;
- Lotto B, Euro 85.000;
- Lotto C, Euro 75.000.

In accordo con il Gestore, non intendendo l'Istante onerare la procedura dei costi di una perizia ulteriore che peraltro rischierebbe di rivelarsi inutile, posto che le valutazioni dei 3 lotti sono state redatte il 16 agosto 2019 si è ritenuto di poter assumere il valore di

realizzo degli immobili corrispondente a quanto indicato nel fascicolo della procedura esecutiva come base d'asta.

Per l'edificio in corso di costruzione il Debitore ha chiesto la redazione di una perizia immobiliare giurata all'ing. Giuseppe Cicognani, che ha individuato il valore di realizzo in euro 138.000 (allegato sub. 3).

Sarà onere del Debitore e del futuro liquidatore, in esecuzione del Piano di Liquidazione, individuare i canali più efficaci per provvedere alla vendita dei suddetti immobili.

In merito si precisa che l'ing. _____ risiede attualmente nell'immobile di _____, mentre l'edificio in corso di costruzione non risulta locato nè nella disponibilità di terzi.

Per quanto concerne i terreni si precisa che allo stato attuale risultano locati all'Azienda Agricola _____, ad un canone di Euro 800,00 annui (contratto registrato all'Agenzia delle Entrate di Bologna 2 con n° 16570 serie 3A, in data 21/11/2011); il contratto è in scadenza il 31/12/2021, e si ritiene ragionevole procedere alla vendita dei terreni successivamente a tale data al fine di poter inserire i canoni di locazione nella disponibilità della massa creditoria.

3.2.2. – Beni mobili

I beni mobili di proprietà sono rappresentati esclusivamente dall'autovettura Audi A3 2^ serie 2.0 TDI 170 CV con targa DG 773 JV, immatricolata e acquistata il 26.2.2007, su cui però iscritto un fermo amministrativo.

L'autovettura ha valore di realizzo che oscilla da un minimo di euro 2.500,00 a un massimo di euro 4.000,00, ma per prudenza si reputa opportuno indicare il valore minimo ai fini della liquidazione.

L'Istante risulta inoltre beneficiario di alcuni titoli depositati presso la Banca Santander di Barcellona (allegato sub. 4), per il valore di Euro 10.270; tali titoli sono stati acquistati a copertura di apertura di credito di un conto corrente collegato alla società spagnola, Geoequipo SA e mai riscossi dal Ricorrente nonostante i numerosi anni trascorsi.

Egli inoltre detiene una partecipazione del 95% della K Soil Srl², società di cui è anche amministratore unico.

Tuttavia, la società è sostanzialmente inattiva non depositando inoltre bilanci dall'esercizio 2010; non risulta detenere cespiti o comunque attivo patrimoniale, ma è oberata da debiti consistenti nei confronti dell'Amministrazione Finanziaria; pertanto, il valore della partecipazione è da ritenersi nullo.

3.2.3. – Disponibilità liquida

L'ing. 1 non detiene liquidità di conto corrente impiegabile nell'ambito del presente Piano, ad eccezione dei titoli citati nel precedente paragrafo.

L'unico reddito di cui dispone è quello derivante dall'attività di lavoro autonomo ma appare evidente come la consistenza sia risibile.

Pertanto, a meno di diversa indicazione del giudice adito, attualmente l'ing. non è in grado di destinare somme di denaro in favore della procedura di liquidazione del patrimonio.

² Società costituita il 5/9/2007, capitale sociale pari ad euro 10.000 ma versato per euro 2.500, sede in Bologna, Via Cervellati, 3, C.F. e P.IVA 02774481200, operante nel settore edile, con ultimo bilancio depositato relativo all'anno 2010, ed ultimo protocollo iscritto in CCIAA relativo all'anno 2016. La società è di fatto inattiva e non svolge alcuna attività.

3.3. – Quantificazione del passivo patrimoniale

3.3.1. – Premessa

Nella presente sezione viene data illustrazione delle obbligazioni assunte dal debitore, sia per i debiti accertati sia per quelli potenziali.

Tali obbligazioni sono state quantificate attraverso le evidenze documentali nella disponibilità del debitore oltre che dai riscontri ottenuti dai creditori.

Le passività, così come determinate, sono state poi ripartite distinguendo tra i creditori che vantano cause legittime di prelazione e quelli chirografari.

3.3.2. – Le spese occorrenti al mantenimento

Non sarà messa a disposizione del Piano di Liquidazione il reddito derivante dallo svolgimento dell'attività professionale, in quanto trattasi di un fatturato esiguo e comunque necessario al sostentamento del fabbisogno personale e familiare dell'Istante. In seguito si riepilogano le spese annuali necessarie per il fabbisogno personale e familiare, come integrate dal Gestore della Crisi, Dott. Dante Loris Romeo:

<u>Spesa</u>	<u>Importo</u>
Alimentari	3.000
Assicurazione Sanitaria	1.200
Trasporti, auto, scooter, per recarsi al lavoro e a scuola	1.400
Utenze domestiche	1.200
Affitto e condominiali	6.000
Totale	12.800

3.3.3. – Le passività in prededuzione

Trattasi del compenso:

- dell'Advisor, euro 25.376 inclusi accessori di legge;
- dell'OCC, euro 2.584 inclusi accessori di legge;
- fondo spese futuro, euro 5.000.

Con specifico riferimento al compenso dell'Advisor, questo fa riferimento al mandato professionale sottoscritto il 04/09/2019 (allegato sub. 5) per assistenza del Debitore nella predisposizione del Piano e nella successiva fase di liquidazione quadriennale.

Il compenso dell'OCC è stato determinato in funzione del preventivo formulato ed accettato dal debitore in merito alla liquidazione del patrimonio³.

Si è ritenuto opportuno indicare un fondo per la gestione delle spese che dovessero occorrere durante la fase di liquidazione, stimandolo in euro 5.000.

Tra le passività prededucibili vi sarà necessariamente anche il compenso del nominando Liquidatore dei beni, ma non essendo oggi possibile quantificarlo posto che la liquidazione sarà parametrata ai valori di realizzo dell'attivo patrimoniale e del passivo accertato, si è preferito non indicare una stima.

3.3.4. – Le passività privilegiate e chirografarie

3.3.4.1. – Debiti verso creditori ipotecari

Il compendio immobiliare oggetto di esecuzione è gravato dai seguenti diritti di prelazione:

1. ipoteca volontaria iscritta a Bologna il 9 giugno 2004 numero di Registro Particolare 6582 per Euro 700.000,00 a favore di "Unicredit Banca S.p.A." (ora

³ Si rende noto che al momento della nomina del Gestore richiesta dall'Istante per la presentazione dell'accordo del debitore, il compenso formulato dall'OCC e accettato dal Debitore era pari ad euro 24.452,26 inclusi oneri accessori di legge

"UniCredit, Società per Azioni"), con sede in Bologna, codice fiscale 12931320159, a carico dei signori

nata a Sasso Marconi (BO) il 25 giugno 1919, a garanzia di debito di originari Euro 350.000,00, annotata per erogazione a saldo il 2 novembre 2006 numero di Registro Particolare 14521;

2. ipoteca legale iscritta a Bologna il 10 settembre 2008 numero di Registro Particolare 10729 per Euro 47.386,86 a favore di "Equitalia Polis S.p.A.", con sede in Napoli, codice fiscale 07843060638, a carico del signor |

, a garanzia di debito di originari Euro 23.693,43;

3. ipoteca volontaria iscritta a Bologna il 9 febbraio 2010 numero di Registro Particolare 1214 per Euro 60.000,00 a favore di "Fondecò S.r.l. in fallimento", con sede in Bologna, codice fiscale 04259720375, a carico del signor

, a garanzia di debito di originari Euro 60.000,00⁴;

4. ipoteca legale iscritta a Bologna il 12 maggio 2015 numero di Registro Particolare 2739 per Euro 223.888,66 a favore di "Equitalia Centro S.p.A.", con sede in Firenze, codice fiscale 03078981200, a carico del signor

, a garanzia di debito di originari Euro 111.944,33;

5. ipoteca giudiziale iscritta a Bologna il 22 maggio 2015 numero di Registro Particolare 2994 per Euro 10.000,00 a favore della Cassa Mutua Edile della provincia di Bologna, a carico del signor .

, a garanzia di debito di originari Euro 4.664,00;

6. ipoteca giudiziale iscritta a Bologna il 13 novembre 2015 numero di Registro Particolare 7219 per uro 10.000,00 a favore della Cassa Mutua Edile della

⁴ Società dichiarata fallita dal Tribunale di Bologna con sentenza del 17 luglio 2007; il fallimento si è chiuso il 20 marzo 2019.

- provincia di Bologna a carico del signor _____, a garanzia di debito di originari Euro 5.589,05;
7. ipoteca giudiziale iscritta a Bologna il 20 novembre 2015 numero di Registro Particolare 7393 per Euro 10.000,00 a favore di Cassa Mutua Edile della provincia di Bologna a carico del signor _____, a garanzia di debito di originari Euro 5.589,05;
8. ipoteca giudiziale iscritta a Bologna il 20 novembre 2015 numero di Registro Particolare 7394 per Euro 10.000,00 a favore della Cassa Mutua Edile della provincia di Bologna a carico del signor _____ a garanzia di debito di originari Euro 4.664,00;
9. ipoteca giudiziale iscritta a Bologna il 2 dicembre 2015 numero di Registro Particolare 9739 per Euro 15.000,00 a favore della Cassa Mutua Edile della provincia di Bologna a carico del signor _____, a garanzia di debito di originari Euro 4.664,00;
10. ipoteca giudiziale iscritta a Bologna il 28 aprile 2017 numero di Registro Particolare 3273 per Euro 5.000,00 a favore della Cassa Mutua Edile della provincia di Bologna a carico del signor _____, a garanzia di debito di originari Euro 824,00.

Sull'edificio in corso di costruzione gravano i seguenti diritti di prelazione:

1. Ipoteca volontaria, iscritta il 9 giugno 2004 all'Art. 6582 a favore di "Unicredit banca S.p.A." codice fiscale 12931320159, per euro 700.000,00 a garanzia di debito di originari 350.000,00;
2. Ipoteca legale iscritta il 10 Settembre 2008 all'Art. 10729, a favore di "Equitalia Polis S.p.A.", codice fiscale 07843060638, per Euro 47.386,86, a garanzia di

debito di originari Euro 23.693,43; si precisa che questa ipoteca è stata iscritta sul solo mappale 158 del Catasto Terreni;

3. ipoteca legale iscritta il 12 maggio 2015 all'Art. 2739 a favore di "Equitalia Centro S.p.A." con sede in Firenze, codice fiscale 03078981200, per Euro 223.888,66 a garanzia di Euro 111.944,33.

Di seguito vengono evidenziate e riassunte schematicamente tutte le passività ipotecarie:

Creditore	Euro
Unicredit Spa	168.839,00
Agenzia delle Entrate Riscossione	142.181,53
Cassa Mutua Edile	28.212,40
Totale	339.232,93

Si precisa che anche il Fallimento Fondecò Srl ha, a suo tempo, iscritto ipoteca sui beni di pertinenza dell'ing. ; tuttavia, sebbene vi sia stato il soddisfacimento della pretesa creditoria del fallimento, ad oggi l'ipoteca non è stata ancora cancellata.

3.3.4.2. – Debiti privilegiati e chirografari

Nella tabella che segue sono riepilogati gli ulteriori debiti di natura privilegiata e chirografaria, dei quali sarà cura del Liquidatore nominato dall'Ecc.mo Tribunale classificarli nella fase di accertamento del passivo:

Creditore	Euro
Agenzia delle Entrate – Riscossione	371.764,27
Agenzia delle Entrate	6.836,20
Impianti Tecnologici Srl in Liquidazione	19.708,68
Camurani L. S.r.l.	13.071,15
Agris di Veronesi Sergi	6.157,63
Balocchi Srl	1.602,08
Gamberini Gabriele	3.928,53
Guidastri Srl	1.438,17
Inarcassa	228.667,08
Comune di Sasso Marconi	29.221,84
Comune di Bologna	822,03
Movimento Terra Srl	4.122,14
Guber SpA	62.350,95
Banca Popolare di Verona e Novara	51.656,37
Cassa Mutua Edile	2.710
Dott. Brintazzoli Paolo	8.090,18
Totale	812.147,30

Rispetto alla quantificazione dei crediti che precedono, si informa che hanno dato riscontro alle richieste di precisazione soltanto i seguenti creditori: Agris di Veronesi Sergio, Gamberini Gabriele, Comune di Sasso Marconi, Comune di Bologna, Cassa Mutua Edile, Movimento Terra Srl, Guber SpA, Unicredit SpA, Inarcassa; non sono pervenute risposte dagli altri creditori e pertanto si è ritenuto ragionevole utilizzare i soli documenti forniti dal debitore per la individuazione del relativo credito.

Di seguito, il riepilogo della composizione dell'attivo e del passivo:

ATTIVITÀ	IMPORTO
Cessione Lotto A	70.000
Cessione Lotto B	85.000
Cessione Lotto C	75.000
Cessione Edificio in corso di costruzione	138.000
Titoli Spagna	10.270
Cessione autovettura	2.500
Canoni di Locazione Terreni	1.600
TOTALE ATTIVITÀ	382.370
PASSIVITÀ	
<i>PASSIVITÀ IN PREDEDUZIONE</i>	
Advisor (inclusi oneri accessori di legge)	25.376
OCC	2.584
Fondo spese	5.000
<i>Totale passività in prededuzione (A)</i>	<i>32.960</i>
<i>PASSIVITÀ</i>	
Debiti verso creditori ipotecari	339.233
Debiti privilegiati e chirografari	812.147
<i>Totale passività (B)</i>	<i>1.151.380</i>
TOTALE PASSIVITÀ (A+B)	1.184.340

Alle passività in prededuzione dovrà aggiungersi, come già evidenziato, anche il compenso del nominando Liquidatore, che verrà determinato con provvedimento del Tribunale al termine della Liquidazione in base ai valori dell'attivo realizzato e del

passivo ammesso; per tale, ragione, non essendo ad oggi concretamente possibile determinare in maniera puntale i valori che verranno a determinarsi nel corso della liquidazione del patrimonio dell'Istante, si è ritenuto opportuno non fornire evidenza del compenso del Liquidatore, pur tuttavia dovendosene ben tenere a mente l'esistenza.

4. – PROPOSTA DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI

La proposta presentata si basa sullo schema liquidatorio con cessione dei beni, da dismettere in un orizzonte temporale di 4 anni dalla data di ammissione alla procedura di composizione della crisi oggetto della presente istanza.

La motivazione sottostante alla previsione della durata della procedura è individuabile nella finalità di consentire la vendita degli immobili in un più comodo arco temporale, con lo scopo di evitare la "svendita" dei beni che non farebbe altro che penalizzare i creditori. Infatti, la proposta così come formulata è stata elaborata per tenere conto delle difficoltà attuali del mercato immobiliare, evitando la soluzione, certamente più sbrigativa, ma certamente anche più sfavorevole per i creditori, di porre in vendita gli immobili in un breve momento temporale.

Dalla vendita degli immobili è prevista la soddisfazione de:

- il 100% delle spese prededucibili;
- il 100% dei creditori privilegiati ipotecari;
- i creditori privilegiati e chirografari, nella percentuale che sarà consentita ad esito delle vendite e del passivo risultante dalla liquidazione.

Non è previsto l'inserimento di ulteriori redditi mensili da parte del debitore in quanto lo stesso negli ultimi anni, considerata anche l'età, ha subito un calo di fatturato portando lo stesso a circa Euro 10.000 lordi annui.

I crediti precedenti all'ammissione del Piano, ma di cui si ignora l'esistenza, saranno liquidati nella misura massima del reddito messo a disposizione, potendosi di conseguenza ridurre le predette percentuali che, se del caso, saranno ricalcolate in modo da garantire il maggiore soddisfacimento dei creditori privilegiati rispetto ai chirografari.

Con riferimento ai termini di esecuzione della proposta, il debitore ha previsto di liquidare:

- le spese prededucibili ed i crediti privilegiati ipotecari, con eccezione del privilegio incapiente, all'atto della vendita dei cespiti su cui è iscritta la garanzia;
- gli altri crediti mensilmente nell'arco temporale del Piano.

Ovviamente, le stime sui tempi di presumibile soddisfazione dei creditori, al pari della percentuale di soddisfazione nei termini sopra indicati, pur essendo frutto di una valutazione ponderata, dovranno intendersi come indicativi, essendo comunque imprescindibilmente legati e dipendenti dall'andamento della liquidazione dei cespiti costituenti l'attivo del Piano.

Sarà necessaria la nomina di un Liquidatore che procederà alla cessione degli immobili nei tempi previsti dal Piano, conformemente al programma di vendite di seguito esposto.

Le procedure di vendita dovranno essere trasparenti e tali da consentire, attraverso l'adozione di idonee forme di pubblicità, il raggiungimento del valore dell'attivo in precedenza indicato. Tali vendite saranno poste in essere sotto la vigilanza degli Organi della Procedura, secondo le modalità ritenute più opportune e convenienti per il ceto creditorio, a seconda del bene da liquidare, potendosi prevedere sia la procedura con

asta competitiva con prezzo base, sia l'invito ad offrire, sia altre forme di vendita anche avvalendosi di intermediari o altri soggetti specializzati. Ad ogni modo, tali vendite saranno poste in essere con le modalità che consentano l'effetto purgativo delle formalità pregiudizievoli iscritte o trascritte. A tale riguardo si precisa che, per la maggior tutela del ceto creditorio, le cessioni potranno essere effettuate dal Liquidatore solo previa autorizzazione del Giudice.

5. – ATTENDIBILITA' DEL PIANO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI

L'attendibilità dei dati del ricorrente è confermata nella relazione *ex art. 14 ter* L. n. 3/2012, redatta dal Dott. Dante Loris Romeo (allegato sub. 13). In tale documento, il Gestore ha confermato la sostanziale veridicità dei dati, potendosene dunque indurre la fattibilità del Piano, intesa come ragionevolezza delle assunzioni che ne costituiscono la base e probabilità che le stesse si concretizzino nell'arco temporale previsto dal Piano stesso.

6. – RISERVA DI PROPORRE MODIFICHE

Il debitore si riserva, nell'interesse della massa dei creditori, di apportare eventuali modifiche, correzioni o integrazioni giudicate necessarie dagli organi della procedura.

7. – CONCLUSIONI

In base a quanto in precedenza descritto, il sig. _____, soggetto in stato di crisi in quanto insolvente, deposita il Piano che prevede la soddisfazione dei crediti mediante la liquidazione dei beni.

Trattandosi di piano di liquidazione, ai sensi dell'art. 14-*undecies*, L. n. 3/2012, i beni eventualmente sopravvenuti nei quattro anni successivi al deposito della domanda costituiranno oggetto della stessa, dedotte le passività incontrate per l'acquisto e per la

conservazione dei beni medesimi, intendendosi a favore dei creditori concorsuali l'eventuale maggiore importo che deriverà dall'esecuzione del Piano di liquidazione.

* * *

Tutto ciò premesso, il sig. residente in '

CHIEDE

Che l'Ill.mo Tribunale di Bologna voglia,

- ammettere il ricorrente alla procedura di liquidazione dei beni *ex* Legge 3/2012, sulla base del Piano formulato nel presente atto, con richiesta di emissione del decreto di fissazione immediata dell'udienza di cui all'art. 10 Legge n. 3/2012, disponendo la comunicazione, almeno trenta giorni prima del termine di cui all'art. 11, comma 1, citata Legge, ai creditori presso la residenza o sede legale, anche per telegramma o per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o telefax o Posta Elettronica Certificata (PEC), della proposta e del decreto;
- nominare, ai sensi dell'art. 14-quinquies, comma 1, L. n. 3/2012, un Liquidatore dei beni, professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 28 L.F.;
- disporre la pubblicazione della proposta e del decreto nel registro delle Imprese;
- disporre, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione non diventi definitivo, che non potranno esser iniziate o proseguite, sotto pena di nullità, azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;
- ordinare la trascrizione del decreto presso gli Uffici competenti, a cura del Liquidatore;
- ordinare la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, autorizzando il debitore e la propria famiglia ad utilizzare

l'immobile presso cui risiede sino alla vendita/assegnazione dello stesso, salvo
diversa determinazione;

- fissare i limiti di cui all'art. 14-ter, comma 6, lett. b), L. n. 3/2012.

L'Advisor

Il Debitore

Dott. Pierangelo Fino
